

Prof. Francesco Morante

Storia della legislazione sui Beni Culturali

Periodo preunitario

- Nelle epoche antiche non esisteva una legislazione che tutelava i beni culturali
- In periodo romano vi era una sensibilità al concetto di monumento, quale testimonianza della memoria collettiva, ma non vi erano disposizioni legislative di tutela di questi beni.

Periodo preunitario

- In **epoca medievale** si perse qualsiasi interesse alla conservazione della memoria storico-artistica, anche per la nuova concezione culturale del **Cristianesimo** che rifiutava il mondo classico perché pagano.
- Durante il medioevo si assiste infatti ad una intensa attività di **spoliazione** e di **riutilizzo** degli edifici monumentali e del loro apparato decorativo per la costruzione di nuovi edifici.

Periodo preunitario

- Durante il **Rinascimento**, il nuovo interesse per il mondo antico risveglia l'interesse per i problemi della conservazione e della tutela del patrimonio storico, ma ancora non viene approntata una vera e propria legislazione di conservazione dei beni culturali.
- In questo periodo, i primi tentativi di dare delle norme legislative al settore della conservazione si sviluppano solo nello **Stato della Chiesa**.

Periodo preunitario

- L'atteggiamento dello Stato della Chiesa non è sempre univoco, infatti
 - Da un lato abbiamo la **distruzione della Basilica di San Pietro** ad opera di Giulio II (inizi 1500) per far posto alla nuova basilica
 - Dall'altro abbiamo invece la nomina, nel 1515, di **Raffaello**, da parte di Leone X, quale primo Ispettore Generale delle Belle Arti.

Periodo preunitario

- Nel corso del Cinquecento si intensificano gli **scavi archeologici** e il rinvenimento di reperti importanti
- Le prime attività legislative dello Stato della Chiesa e degli altri stati preunitari è di **limitare l'attività di scavi illeciti** e l'appropriazione indebita dei reperti ritrovati.

Periodo preunitario

- Nello **Stato Pontificio** le prime disposizioni legislative sono
 - La bolla *Etsi de cuctarum* del 1425, promulgata da Martino V, che ha per obiettivo la tutela e la valorizzazione degli edifici classici di Roma.
 - La bolla *Cum aliam nostram urbaem* del 1462, di Pio II, che proibisce la demolizione e la spoliatura dei ruderi.
 - La bolla *Cum provida Sanctorum Patrum decreta* del 1474, di Sisto IV, che proibisce l'alienazione delle opere custodite nelle chiese.

Periodo preunitario

- Nello **Stato Pontificio** le altre disposizioni legislative successive sono le seguenti:
 - Nel 1574 Gregorio XIII promulga la bolla *Quae publice utilia*, che limita l'appropriazione privata dei beni culturali.
 - Nel 1646 un editto del cardinale Sforza riguardava il **divieto di esportazione di opere d'arte**.
 - Nel 1733 il cardinale **Alessandro Albani** emette un altro editto per tutelare le opere d'arte presenti a Roma.

Periodo preunitario

- La **Rivoluzione Francese** e il periodo napoleonico produssero una spoliazione notevole di opere d'arte prima dalle chiese e conventi, poi dai vari stati europei che venivano conquistati da Napoleone.
- La sconfitta di Napoleone diede la possibilità a molti stati italiani di riavere le opere trafugate.
- A questo punto divenne prioritario per molti stati italiani sviluppare una legislazione adeguata che tutelasse, anche per il futuro, la integrità del proprio patrimonio storico ed artistico.

Periodo preunitario

- La prima risposta ai problemi del saccheggio napoleonico nello Stato della Chiesa, fu il **Chirografo di Pio VII** del 1802.
- Ad esso fece immediatamente seguito l'**Editto Doria** del cardinale Doria Pamphilj del 1 ottobre 1802.
- Il 7 aprile 1820 lo Stato della Chiesa emanò un nuovo provvedimento, l'**Editto Pacca**, che divenne il testo legislativo più innovativo e moderno e fu il modello alla quale si ispirò sia la legislazione coeva che quella futura.

Periodo preunitario

- L'Editto Pacca, affrontò numerosi punti:
 - La tutela era estesa a molte tipologie di beni
 - Regolamentava gli scavi archeologici
 - Regolamentava le esportazioni
 - Si stabiliva il principio della catalogazione
 - Si prevedevano vincoli anche sui beni privati
 - Si istituirono precisi organi di controllo

Periodo preunitario

- Negli **altri stati italiani** del periodo preunitario la legislazione di tutela dei Beni Culturali non fu estesa come a Roma.
- Gli unici due stati che mostrarono più sensibilità al problema furono il Granducato di Toscana e il Regno di Napoli.
- Nel **Granducato di Toscana**, soprattutto a Firenze, ricadevano molte opere d'arte del periodo rinascimentale.
- Nel **Regno di Napoli** vi era invece ricchezza di opere archeologiche soprattutto dopo la scoperta di Pompei ed Ercolano.

Periodo preunitario

- Nel corso del **XIX secolo**, gli altri stati italiani adottarono iniziative legislative sull'esempio dell'Editto Pacca, nel 1822 a Napoli, nel 1854 in Toscana, nel 1850 in Lombardia, e così via.
- In queste legislazioni appare preminente il tentativo di limitare la circolazione delle opere d'arte, soprattutto verso paesi stranieri, e di procedere ad una conoscenza del patrimonio storico attraverso un'attività di catalogazione.

Periodo postunitario

- Dopo il **1860** lo Stato italiano, continua a far riferimento all'Editto Pacca, ma soprattutto per regolamentare il mercato dell'arte.
- Tuttavia la nascita del nuovo stato avviene in un **regime liberale** che poca attenzione pone al problema della tutela del patrimonio artistico.

Periodo postunitario

- I primi tentativi di legislazione di tutela sono del 1872, ma bisogna attendere al **1902** per avere una prima legge, la n. **185/1902**.
- Tuttavia solo nel **1909**, con la **legge Rosadi**, n. 364/1909, si ha per la prima volta una legge organica di tutela dei beni culturali.

Periodo postunitario

- I punti fondamentali della **legge Rosadi** sono i seguenti:
 - La inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico.
 - Il regime vincolistico per la proprietà privata, attuata attraverso lo strumento della notifica.
 - L'istituzione del diritto di prelazione dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privati.
 - L'istituzione delle Soprintendenze come uffici periferici dello Stato di controllo sul territorio.

Periodo postunitario

- Nel 1939 vengono emanate le principali leggi dello Stato italiano in materia di tutela dei beni culturali, leggi note anche con il nome di **Bottai**, allora ministro del governo alla Pubblica Istruzione:
 - la **legge 1089/1939** tutela le cose di interesse storico ed artistico
 - la **legge 1497/1939** tutela le bellezze naturali.

Periodo postunitario

- Le **leggi Bottai del 1939** organizza in maniera razionale le disposizioni legislative di tutela del patrimonio, ma ad esse non seguirono dei decreti applicativi.
- Tali leggi ampliarono tuttavia il concetto di bene culturale, esteso a tutto ciò che ha rilevanza per la storia della nazione, e di godibilità pubblica, intesa come diritto alla pubblica fruizione.

Periodo repubblicano

- La nuova **Costituzione** della Repubblica italiana nel 1947, assunse tra i suoi principi quello della tutela del patrimonio storico artistico, sancito dall'articolo 9.
- Ma a questa dichiarazione di principio non è mai seguita una attività legislativa, tanto che sono rimaste in vigore le leggi Bottai del 1939, fino al 1999, quando è entrato in vigore il Testo Unico.

Periodo repubblicano

- Negli anni Sessanta si cercò di rinnovare la legislazione di tutela attraverso il lavoro di due Commissioni parlamentari:
 - la **Commissione Franceschini** del 1963 e
 - la **Commissione Papaldo** del 1968

Ma il lavoro di queste due Commissioni rimase inascoltato dagli organi politici del tempo.

Periodo repubblicano

- Nel 1975, con la legge 5 del 29 gennaio, viene istituito per la prima volta il **Ministero per i Beni Culturali e Ambientali**. Prima le funzioni di tutela del patrimonio erano di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Nel 1998, con il d.lg. 369 del 20 ottobre, il ministero viene riordinato e prende il nome di **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**.

Periodo repubblicano

- Nel **1999**, con il d.lg. 490/1999, tutta la legislazione in materia di beni culturali viene riorganizzata nel **Testo Unico**.
- Questo Testo Unico assorbe in particolare le leggi Bottai nonché tutte le successive leggi in materia di Beni Culturali, dando alla materia, per la prima volta, una legislazione unitaria.

Periodo repubblicano

- Con la **legge costituzionale 3/2001** è stato modificato il titolo V della Costituzione ed in particolare, per ciò che riguarda i beni culturali, si è affermato il principio che è compito dello Stato la tutela, mentre è di pertinenza delle Regioni e degli altri enti locali le funzioni di valorizzazione.

Periodo repubblicano

- Per armonizzare la legislazione dei beni culturali alle modifiche costituzionali, il Parlamento ha dato delega al Governo, con l'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002, di emanare un nuovo **Codice dei Beni Culturali**.
- Questo Codice è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2004 ed è entrato in vigore il 1 maggio 2004.